



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 16/07/2020

### FATTO

Il ricorrente, cointestatario di due buoni fruttiferi postali ordinari di £ 5.000.000, emessi il 3.9.1988 e il 20.10.1988, appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso i titoli in questione in data 23.4.2019, per l'importo di € 27.934,89 ciascuno.

Osserva che i buoni fruttiferi recano, sul retro, una tabella con i rendimenti originari e due timbri sovrapposti.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "O", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente richiama una serie di precedenti ABF e la sentenza della Cassazione, SS.UU, n. 13979/2007, secondo cui *"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime (...)"*.

Tanto premesso, il ricorrente chiede di: *"riconoscere e dichiarare l'obbligo dell'ente collocatore (...) a rimborsare i titoli sopra elencati in base alle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi e, in particolare, mediante la corresponsione di euro 82.766,30 pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso (...) e il*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*valore di rimborso desumibile dal retro dei buoni come da conteggi allegati (...), oltre interessi legali maturati e maturandi”.*

L'intermediario non ha presentato le controdeduzioni.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, appartenenti alla serie "Q/P".

Il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Ciò posto, si osserva che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.*

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q.

Senonché, l'intermediario non ha apposto i timbri con la dicitura “Serie Q/P” sulla parte anteriore dei titoli e, in comunque, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, da ultimo confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha accolto, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Per le suesposte ragioni, la domanda del ricorrente risulta meritevole di accoglimento

## P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS